



Città di Vigevano

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:20 nella sala delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario, Dott.ssa Vimercati Pierluisa, e i sottostanti componenti partecipano alla seduta presso la sede comunale.

Risultano presenti all'appello i signori:

CEFFA ANDREA	Sindaco	Presente
CARIGNANO DANIELA	Consigliere	Presente
GHIA RICCARDO	Consigliere	Presente
VESE CLAUDIO	Presidente	Presente
CAVALLINI PAOLA	Consigliere	Presente
CIVIDATI MARCO	Consigliere	Presente
PORTA FUSERO ROBERTA	Consigliere	Presente
ONORI GIULIO	Consigliere	Presente
GARIFULLINA RIMMA	Consigliere	Presente
RUBINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
FANTONI PAOLA ELEONORA	Consigliere	Presente
CAPELLI RICCARDO	Consigliere	Assente
IOZZI PAOLO	Consigliere	Assente
GIACOMETTI ROBERTA	Consigliere	Assente
SUVILLA FURIO	Consigliere	Assente
STEPAN EMMA	Consigliere	Presente
MONTAGNANA CLAUDIA	Consigliere	Presente
SQUILLACI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BERTUCCI ALESSIO	Consigliere	Presente
CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
SPISSU ARIANNA	Consigliere	Presente
SANTAGOSTINO CARLO	Consigliere	Presente
BELLAZZI LUCA	Consigliere	Presente
MAZZOLA LUCA	Consigliere	Presente
BALDINA SILVIA	Consigliere	Assente

Partecipano alla seduta gli Assessori Avalle Brunella e Galiani Antonello.
Gli altri Assessori risultano assenti: Segù Marzia, Alessandrino Nunziata, Sala Andrea, Semplici Daniele, Scardillo Nicola.

Risulta ora, altresì, presente la Dott.ssa Enrica Dorisi, Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate.

Partecipa il Segretario Generale VIMERCATI PIERLUISA.

Assume la presidenza Claudio Vese – nella sua qualità di Presidente.

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/>

L'Assessore **Avalle** riferisce ed illustra la proposta, annessa al presente atto, che è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, Partecipate, Igiene Urbana, Finanze e Tributi, Ristorazione Scolastica, Servizi Elettorali, Personale" nella seduta del 26 aprile 2022.

Interviene il **Sindaco Ceffa** fornendo ulteriori precisazioni.

Il consigliere **Bertucci** interviene.

Interviene, altresì, il consigliere **Bellazzi**.

Prende la parola la Dott.ssa **Dorisi** fornendo chiarimenti tecnici.

Il **Sindaco Ceffa** replica con ulteriori precisazioni.

Infine l'Assessore **Avalle** interviene fornendo altre delucidazioni.

Nessun altro Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020*", che all'articolo 1 comma 738 abolisce la IUC, l'Imposta Comunale Unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art 1 commi da 641 al 668.

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*.

Vista la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, le successive deliberazioni ARERA nn.57/2020,158/2020,238/2020,493/2020, e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Considerato che con la nuova regolazione ARERA intende applicare a tutti gli utenti le stesse regole, seppur nell'ambito di una dichiarata gradualità ed asimmetria, vale a dire prevedendo una differenziazione della regolazione in funzione dei *“diversi livelli prestazionali e di efficienza degli operatori”*, al fine di realizzare un sistema nel quale la costruzione del Piano Economico e Finanziario (PEF) avvenga con regole definite ed univoche, attraverso l'aggiornamento e in taluni casi il superamento, pur confermandone le linee generali, del DPR 158/1999, che di fatto viene così ad essere sostituito dalla delibera sopraccitata Delibera n. 443/2019, per quanto attiene la struttura dei costi da inserire nel PEF;

Considerato che con la Delibera n.15 del 22 gennaio 2022, ARERA adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. Mille proroghe per l'anno 2022) che prevede in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 : *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno.”*

Visto il Vigente Regolamento TARI, D.C.C. n. 16 del 29.03.2022, modificato per effetto del D.Lgs 152/2006 ad opera del D.lgs. 116/2020 modificato e integrato dalle disposizioni del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, Legge 21 maggio 2021 n. 69 e successivamente integrato con le modifiche di cui alla Delibera ARERA n.15/2022.

Visto l'art. 30 comma 5 ultimo periodo, della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41, a seguito del quale, la scelta delle utenze non domestiche, previste dal comma 10 articolo 238,del D.Lgs 152/2006 così come modificato ad opera del D.lgs. 116/2020,ha avuto effetto dal 1° gennaio 2022.

Visti altresì;

- art. 1 comma 654 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 in base al quale, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- art 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Visto l'art.8 del DPR 158/1999 che prevede ai fini della determinazione delle tariffe che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Visto l'art.4 comma 1 del D.L.27 gennaio 2022, il quale dispone che: "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per l'anno 2022 (come da allegato ---- alla Delibera di cui sopra), dal quale si evince che il costo totale per cui assicurare la copertura è pari ad **€10.559.859,00//**.

Considerato che le tariffe del tributo sui rifiuti, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sono state determinate, rispetto al costo totale del servizio e tenuto conto della suddivisione di cui all'allegato 1 punto 3 del DPR 158/1999, come modificato dal nuovo metodo MTR ARERA (di cui alle sopra citate Delibere), rispettivamente nella percentuale del **25,12%** e del **74,88%** escluso l'ammontare complessivo delle riduzioni pari a **€ 265.802,89 (mancato gettito)**.

Considerato altresì che nell'ambito delle precedenti macro categorie, quota fissa e quota variabile, la ripartizione, tra utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e variabile, è stata suddivisa come segue:

- parte fissa UD **59,65%**

- parte fissa UA **40,35%**
- parte variabile UD 61,86 %
- parte variabile UA 38,14 %

percentuali tutte rilevate con riferimento al costo totale del servizio e tenuto conto che le quote fissa e variabile da attribuire alla singola utenza domestica, vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente, nei punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i, mentre per le utenze non domestiche il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa vengono determinate secondo quanto specificato rispettivamente nei punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i.

Considerato che in applicazione dell'art.1 comma 658 della L. n.147/2013 (legge di stabilità 2014) deve essere assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e che tale riduzione è stata disciplinata dall'art.13 del Regolamento Comunale di disciplina del tributo sui rifiuti, **nella quota del 8%**.

Visto l'art.1 comma 662 e 663 della Legge di stabilità 2014 che prevede l'applicazione del tributo su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria annuale del tributo rapportata a giorno è maggiorata di un importo percentuale del 50%;

Visto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui la DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo conto dell'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e al fine di garantire una maggiore equità attraverso la massimizzazione dei coefficienti a basso indice di produttività e la minimizzazione di quelli ad elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi dell'art.1 comma 652 della L. 147-2013 (Legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art.1 comma 27 della L.n.208-2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista, sulla base di quanto premesso, l'elaborazione del tributo comunale sui rifiuti (agli atti), per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del metodo MTR ARERA, del Piano Finanziario, delle Banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i ;

Viste le conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità Locali;

Considerato che sulla base dell'art.4 comma 1 del D.L.27 gennaio 2022 è possibile applicare le riduzioni alle utenze non domestiche, per l'annualità 2022, utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le finalità cui sono state assegnate;

Premesso, che gli operatori economici, inquadrati nelle categorie incluse nel beneficio, **non possono in ogni caso**, accedere alle suddette agevolazioni nel caso in cui non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria (esclusa TARI 2020-2021) e coloro che abbiano degli accertamenti o rateazioni in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la scadenza della seconda rata (28.02.2023);

Ritenuto che le agevolazioni Tari nei limiti del Fondo riconosciuto a tal scopo ammontano a **€ 415.280,28**;

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2022 alle utenze non domestiche:

A. **sono escluse** dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;

- associazioni, biblioteche, musei e scuole
- autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- autosaloni esposizioni
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio)
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- alimentari e grande distribuzione, fiori e piante
- auto officine, carrozzerie elettrauto

B. l'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- categoria Tari 2 – Cinematografi e teatri – nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 4 – **limitatamente agli impianti sportivi** – nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 8- alberghi senza ristorante- nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 11 – **limitatamente alle agenzie di viaggio** – nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 13- negozi beni durevoli- nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 15 – antiquariato, cappelli, filateria ecc.- nella misura del 15% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 18- attività artigianali tipo botteghe-nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 21 – attività artigianali beni specifici-nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgerie ad **eccezione delle mense** - nella misura del 25 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura del 25 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 30 – Discoteche e night club – nella misura del 50% della quota fissa e variabile.
- categoria Tari 1504 (ex cat.20)- attività industriali- nella misura del 25% della quota fissa e variabile.

Considerato che:

a) l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

b) l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. Milleproroghe per l'anno 2022) prevede : *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della*

*tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno.”*

c) a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 *“a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360”* ;

d) a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 *“a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, addizionale comunale all' IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascuna anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Ritenuto, sulla base del punto precedente, di stabilire, quali termine per il pagamento per l'anno 2022 numero due rate, di cui la prima il **2 dicembre 2022** e la seconda il **28 febbraio 2023**;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2022: “Bilancio di previsione 2022 – 2024 – Approvazione”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 335 del 29/12/2021: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio

finanziario 2022";

Con n. 13 voti favorevoli, n. 4 contrari (Bertucci, Corsico Piccolini, Santagostino, Spissu) e n. 3 astenuti (Bellazzi, Mazzola e Squillaci) resi mediante sistema informatizzato dai 20 consiglieri presenti, di cui n. 17 votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare, le tariffe TARI anno 2022, come da **tabelle A e B**, allegate alla presente;

3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 confermato dell'art. 1 comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

4) di approvare i seguenti criteri per la concessione delle agevolazioni Tari 2022 alle utenze non domestiche:

A. sono escluse dalle agevolazioni le seguenti utenze non domestiche:

- banche, assicurazioni, studi professionali e servizi finanziari;
- associazioni, biblioteche, musei e scuole
- autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- autosaloni esposizioni
- edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai;
- agenzie ed uffici (ad eccezione delle agenzie di viaggio)
- ospedali, carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- alimentari e grande distribuzione, fiori e piante
- auto officine, carrozzerie elettrauto

B. l'agevolazione Tari sarà applicata d'ufficio per le utenze non domestiche e secondo le modalità di seguito indicate:

- categoria Tari 2 – Cinematografi e teatri – nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 4 – **limitatamente agli impianti sportivi** – nella misura del 50% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 8- alberghi senza ristorante- nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 11 – **limitatamente alle agenzie di viaggio** – nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 13- negozi beni durevoli- nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 15 – antiquariato, cappelli, filateria ecc.- nella misura del 15% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 17 – Barbiere, estetista, parrucchiera - nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 18- attività artigianali tipo botteghe-nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 21 – attività artigianali beni specifici-nella misura del 25% della quota fissa e variabile;

- categoria Tari 22 – Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie - nella misura del 25% della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 23 – Birrerie, hamburgerie ad **eccezione delle mense** - nella misura del 25 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 24 – Bar, caffè, pasticcerie - nella misura del 25 % della quota fissa e variabile;
- categoria Tari 30 – Discoteche e night club – nella misura del 50% della quota fissa e variabile.
- categoria Tari 1504 (ex cat.20)- attività industriali- nella misura del 25% della quota fissa e variabile.

5) Di stabilire che non possono, in ogni caso, accedere alle suddette agevolazioni, i soggetti che non siano in regola con i versamenti della Tari ordinaria (esclusa TARI 2020-2021) e che abbiano degli accertamenti o rateazioni in corso per il recupero del tributo, salvo la regolarizzazione entro la scadenza della seconda rata (28/02/2023);

6) di dare atto che la stimata perdita di gettito di cui al punto precedente troverà copertura, nel Bilancio 2022-2024, dagli importi residui dei ristori previsti dal D.L 25 maggio 2021 n. 73 ammontante ad € 415.280,28 ;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i, gli Enti Locali che deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

8) di dare atto che l'art. 30 comma 5 della Legge 21 maggio 2021, n.69 Conversione in legge del Decreto legge 22 marzo 2021 n.41 ha stabilito in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art.53, comma 16 della Legge n. 388/2000, che il termine di approvazione, delle tariffe TARI viene fissato alla data del **30 aprile 2022**;

9) di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento: **2 dicembre 2022** e **28 febbraio 2023**, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **28 febbraio 2023**;

10) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

11) di demandare al competente servizio a norma dell'art. 13 comma 15-ter del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno in corso;

Successivamente, vista l'esigenza di procedere all'immediata elaborazione della lista di carico per emissione della **TARI 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli, n. 4 contrari (Bertucci, Corsico Piccolini, Santagostino, Spissu) e n. 3 astenuti (Bellazzi, Mazzola e Squillaci) resi mediante sistema informatizzato dai 20 consiglieri presenti, di cui n. 17 votanti

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
CLAUDIO VESE

Il Segretario Generale
PIERLUISA VIMERCATI

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 DEL 28/04/2022